

(N. 975-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica
nella seduta del 10 giugno 1955*

*modificato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 12 ottobre 1955 (V. Stampato N. 1666)*

d'iniziativa del Senatore CADORNA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 OTTOBRE 1955

Aumento del contributo statale da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 a favore dell'Istituto italiano di idrobiologia « Dott. Marco De Marchi » in Pallanza, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

Aumento del contributo statale da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 a favore dell'Istituto italiano di idrobiologia « dottor Marco De Marchi » in Pallanza, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.

Art. 1.

È concesso l'aumento del contributo annuo statale in favore dell'Istituto italiano di idrobiologia « dottor Marco De Marchi » di Pallanza da lire 2.500.000 a lire 10.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Aumento del contributo statale da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 a favore dell'Istituto italiano di idrobiologia « dottor Marco De Marchi » in Pallanza, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56.

Art. 1.

È concesso l'aumento del contributo annuo statale in favore dell'Istituto italiano di idrobiologia « Dott. Marco De Marchi » di Pallanza da lire 2.500.000 e lire 10.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

La maggiore spesa annua da lire 7.500.000, derivante dalla presente legge, verrà compensata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 159 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La maggiore spesa annua di lire 7.500.000, derivante dalla presente legge, verrà compensata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 167 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-56.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE